SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 15 luglio 1994**

SI PUBBLICA TUTT
I GIORNI NON FESTIV

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROM
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 104

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1994 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

94A4164

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1994, n. **442.**

Regolamento concernente i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 8, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura, l'Avvocatura dello Stato potrà eseguire in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al Genio civile, sono i seguenti:

a) manutenzione e riparazione di mobili, arredi, utensili; acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di apparecchiature informatiche e relativo software di base e applicativo, nonché di accessori e parti di ricambio;

b) manutenzione, riparazione ed adattamento locali demaniali e dei relativi impianti; infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici dell'avvocatura generale dello Stato e delle avvocature distrettuali, fatta salva la competenza degli uffici del Genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

c) lavori di ordinaria manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso delle avvocature distrettuali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

d) riparazione, manutenzione e noleggio di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti; acquisto di accessori; pagamento del premio di assicurazione R.C., da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice;

e) manutenzione e riparazione di apparecchi di registrazione e di riproduzione amplificata del suono e dei relativi apparati; manutenzione e riparazione di mezzi di trasmissione di informazioni, dati e documenti;

f) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche di impianti, apparecchiature ed attrezzature, nonché acquisto di accessori e parti di ricambio;

g) spese per l'organizzazione di convegni, congressi, mostre e dibattiti e spese per la locazione a breve termine dei locali necessari ed i relativi impianti; spese per ospitalità nei confronti di delegazioni partecipanti a convegni e congressi;

h) partecipazione di avvocati e procuratori e impiegati dell'Avvocatura dello Stato a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per l'Avvocatura dello Stato;

i) spese per l'attuazione di corsi di formazione e perfezionamento del personale, nonché la partecipazione del personale a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

l) affitto di locali ed arredi a breve termine con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;

m) abbonamenti ed acquisto di libri, riviste e giornali, periodici, notiziari e spese per rilegature; abbonamenti ad agenzie d'informazione;

n) spese postali, telegrafiche e telex ed altre inerenti al servizio di comunicazione;

o) acquisto di generi di cartoleria, cancelleria, litografia e fotografia; acquisto stampati speciali; acquisto delle toghe d'avvocato e dei relativi accessori;

p) acquisto decorazioni, medaglie e spese varie di rappresentanza per relazioni pubbliche, con l'osservanza dell'art. 141, quarto comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

q) spese per trasporti, per spedizioni e noli, per imballaggio e facchinaggio;

r) spese per traduzioni, registrazioni e compensi ad interpreti, da liquidarsi su presentazione di fattura, quando l'Avvocatura dello Stato non possa provvedervi con proprio personale;

s) spese per studi, indagini e ricerche, consulenza e assistenza informatiche, connesse all'attività istituzionale;

t) spese di copia e stampa tipografica o litografica, memorizzazione su supporti magnetici o simili degli atti di servizio qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

u) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, illuminazione, riscaldamento e refrigerazione di locali; spese per forniture di acqua e gas;

v) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione dei lavori e servizi;

z) spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato;

aa) spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di lire 5.000.000.

2. Il ricorso alla gestione in economia di tutti i lavori e provvista di beni e servizi di cui alle lettere *a)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *r)*, *s)*, *t)* e *v)*, è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150.000.000, per quelle in cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *v)* e *z)*, nei casi in cui non sia superiore a lire 100.000.000.

Art. 2.

1. Le spese di cui all'art. 1 sono disposte per l'Avvocatura generale dello Stato dal segretario generale o da un suo delegato, per le avvocature distrettuali dai rispettivi avvocati distrettuali o da un loro delegato, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Art. 3.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 4.

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dell'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

2. Sono eseguiti altresì in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, le lire cinque milioni, preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso che la specialità, la limitata entità o l'urgenza non rendano necessario il ricorso a persona o ad impresa determinata.

Art. 5.

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese.

2. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 6.

1. I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. I preventivi, di cui al comma 1 per l'esecuzione a cottimo fiduciario, devono richiedersi ad almeno tre imprese, eccetto il caso che la specialità o l'assoluta urgenza del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona od impresa; essi devono essere conservati agli atti.

3. I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

4. L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuato mediante lettera o altro atto dell'amministrazione e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.

Art. 7.

1. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si applicano le penali, che devono essere obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui al comma 4 dell'art. 6. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

rimasta senza effetto, ha la facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

1. I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui all'art. 1, lettere *b)* e *c)*, devono essere sottoposti al visto di congruità degli organi tecnici, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1 sono soggetti, per quanto di ragione, a collaudo finale.

2. Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal segretario generale per quanto riguarda l'Avvocatura generale o nominati dall'avvocato distrettuale dello Stato per gli uffici periferici, ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

3. Se la spesa non supera le L. 5.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal funzionario o impiegato nominato con le modalità di cui al comma 2.

4. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Art. 10.

1. Le richieste di pagamento e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non munite del visto di liquidazione del segretario generale ovvero, per ciascuna sede periferica, dell'avvocato distrettuale.

2. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale e copia di cui l'uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti.

3. Per gli acquisti, alla fattura deve essere allegata la dichiarazione del consegnatario dalla quale risulti, quando ciò sia necessario, l'avvenuta annotazione del materiale in carico inventariale, ovvero l'avvenuta annotazione nei registri degli oggetti di facile consumo.

Art. 11.

1. Il segretario generale dispone il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti.

2. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedono, potrà disporre il pagamento sui fondi accreditati al cassiere, ai sensi dell'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

3. Al pagamento delle spese in economia eseguite dall'Avvocatura distrettuale si provvede con aperture di credito a favore dei funzionari delegati, ai sensi dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

4. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

1. È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare la inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese dei lavori, servizi, acquisti o forniture quando l'appaltatore o il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1994
Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo dell'intero art. 8 del R.D. n. 2440/1923 si veda in nota all'art. 1.

— Il R.D. n. 827/1924 approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

— La legge n. 103/1979 reca: «Modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».

— La legge n. 421/1992 reca: «Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione delle organizzazioni delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 1:

— L'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000».

Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi «L. 7.200.000».

— L'art. 141, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R D. n. 827/1924, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n. 537/1973, così recita. «È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione. È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 6, terzo comma, del citato D.P.R. n. 718/1979 (si veda nelle premesse al presente decreto) è il seguente:

«Provvedono [si riferisce ai cassieri delle amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*] infine ad effettuare il pagamento delle altre spese che debbono eseguirsi in economia a norma degli speciali regolamenti previsti dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

— Il testo dell'art. 56 del R D. n 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato,

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).

— Il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art. 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41) e 61 del medesimo R.D. n. 2440/1923 è il seguente:

«Art. 60. — *Ogni semestre*, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgs. 22 giugno 1944, n. 165, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha, fra l'altro, stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre, *n.d.r.*]».

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di lire mille.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte). La misura attuale della sanzione è quindi «non maggiore di lire duecentoquarantamila».

94G0476

DECRETO DEL PRFSIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quattordici consiglieri.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1115/13.4-Gab. del 4 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimessa la quasi totalità del corpo consigliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco D'Angelo.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Canna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Canna (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Canna (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Baffa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Canna (Cosenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da otto consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1733/13.3-Gab. del 27 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canna (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Baffa.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1994, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Addonizio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1994.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Salerno, con decisione n. 20, in data 18 marzo 1994, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Anche tale termine scadeva infruttuosamente, senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 2940/cs, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 in data 27 aprile 1994.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto n. 13.4.2714/Gab., in data 29 aprile 1994.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecagnano Faiano (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Addonizio.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cardito (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardito (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gabriella Tramonti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cardito (Napoli) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 aprile 1994, da diciassette consiglieri.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificate le ipotesi previste dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 008515/Gab. del 28 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardito (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gabriella Tramonti.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A4513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Cabras.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Cabras (Oristano) ed il sindaco nella persona del sig. Ignazio Carrus;

Considerato che il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica ricoperta, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cabras (Oristano) è sciolto.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cabras (Oristano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ignazio Carrus.

Nei confronti del predetto amministratore, con sentenze del tribunale di Oristano del 23 e 24 aprile 1994, è stata disposta, su richiesta della parte ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, l'applicazione di due pene pecuniarie, entrambe per il reato di omissione di atti d'ufficio ex art. 328, secondo comma del codice penale.

Le suddette sentenze son passate in giudicato, per effetto delle ordinanze con le quali la Suprema Corte di cassazione, in data 1° febbraio 1994 e 8 febbraio 1994, ha rigettato i ricorsi proposti dal sig. Carrus.

Conseguentemente il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera *c)*, e 4-*quinquies* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Si è configurata, quindi, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto, si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cabras (Oristano).

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Camposanto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Camposanto (Modena), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Camposanto (Modena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Scognamillo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Camposanto (Modena) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Modena, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1084/13.1-Gab. del 14 maggio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Camposanto (Modena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno Scognamillo.

Roma, 16 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4515

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Torremaggiore (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Gerarda Vigilante D'Addesio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 aprile 1994, da diciannove consiglieri.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1326/13.4-Gab. del 20 aprile 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torremaggiore (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Gerarda Vigilante D'Addesio.

Roma, 17 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4516

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Parghelia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Parghelia (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del dott. Luigi Maccarone;

Considerato che il predetto amministratore, in data 10 maggio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Parghelia (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1994

SCÀLFARO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Parghelia (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Luigi Maccarone.

Il citato amministratore, in data 10 maggio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parghelia (Catanzaro).

Roma, 17 giugno 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A4517

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza, con sede in Faenza;

Vista la delibera del 23 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 6, 9, 11, 12, 13 e 17 (Norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 6, 9, 11, 12, 13 e 17 (Norme transitorie) dello statuto della Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza, con sede in Faenza, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 6

(Comma 1) - *(Omissis)*.

(Comma 2). I consiglieri sono nominati:

due dall'amministrazione comunale di Faenza;
uno dall'amministrazione provinciale di Ravenna;
due dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna;
due dallo stesso consiglio di amministrazione.

(Comma 3). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti e restano in carica fino alla scadenza del loro mandato di consigliere.

(Comma 4) Ai consiglieri da scegliersi tra le persone rappresentative nelle attività imprenditoriali, professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio, si applicano le norme in materia di requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Comma 5). Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

(Comma 6). Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni delle vigenti normative in materia di proroga degli organi amministrativi.

(Comma 7). La nomina negli organi della Fondazione non comporta rappresentanza degli enti a cui compete la designazione. I consiglieri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

(Comma 8). Ai componenti il consiglio si applicano le norme di cui all'art. 2392 del codice civile.

(Comma 9). Non possono ricoprire la carica di consigliere i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria o di società da quest'ultima controllate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso. La decadenza opera di diritto con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Comma 10). Decade altresì il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il consigliere non può essere rinominato per un quadriennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

(Comma 11). Il presidente, tre mesi prima della scadenza del mandato di ciascun consigliere provvederà a dare avviso all'ente cui compete la nomina.

Art. 9.

(Omissis).

(Comma 4). Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la nomina del presidente e del vice presidente con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica, per la prima e, se necessaria, seconda votazione e con la maggioranza assoluta, arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica, qualora si renda necessaria una ulteriore votazione. Ove, in questa ultima votazione, non si ottenga la maggioranza richiesta, si procederà a nominare che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, non prevalendo il voto di chi presiede l'adunanza, si intenderà nominato tra gli stessi colui che ha maggiore anzianità di carica nell'organo e, in caso di nomina contemporanea il più anziano di età;

la nomina di due amministratori con le stesse modalità di cui all'alinea che precede;

la nomina dei sindaci revisori;

la determinazione della misura delle indennità di carica per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nonché le modalità di determinazione del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori e dai sindaci in ragione del loro incarico;

(omissis).

Art. 11.

(Omissis).

(Comma 5). Ad essi si applicano le norme in materia di requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Omissis).

Art. 12.

(Comma unico). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 13.

(Comma 1). Ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

(Comma 2). Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

(Comma 3). Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Norme transitorie

Art. 17.

(Comma unico). Il presidente ed il vice presidente in carica alla data di deliberazione delle modifiche al presente statuto rimangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati in corso alla medesima data, fatto salvo quanto previsto all'art. 12.

94A4523

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza;

Vista la delibera del 29 marzo 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 12 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 12 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 12.

(Comma unico). Per i componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale si applicano le disposizioni in materia di cumulo con altre cariche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, se ed in quanto stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

94A4524

DECRETO 24 giugno 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo;

Vista la delibera dell'8 aprile 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 16 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 16.

(Omissis)

(Comma 3). Per gli amministratori e per i sindaci si applicano i divieti di cumulo con altre cariche di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

94A4525

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1994.

Termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati e dei centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e delle buste, contenenti il mod. 730-1, presentate nell'anno 1994.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che tra l'altro istituisce i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto in particolare l'art. 78, comma 21, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede la possibilità per i centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto inoltre l'art. 78, comma 13-*bis*, della già citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede la possibilità, per i centri autorizzati di assistenza fiscale che hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, di svolgere per conto degli utenti le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *q)*, del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, con il quale è stato stabilito il termine per la trasmissione dei supporti magnetici e delle buste contenenti il mod. 730-1;

Visti gli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 15 dicembre 1993, con il quale è stato approvato il mod. 730 da presentare nell'anno 1994 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Considerato che devono essere stabilite le modalità per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni mod. 730 su supporto magnetico e delle buste, contenenti il mod. 730-1, da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati;

Decreta:

Art. 1.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, entro il termine stabilito dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, come modificato dall'art. 5, comma 2, lettera *q)*, del decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, consegnano i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi mod. 730 presentate nell'anno 1994 dagli assistiti e i relativi prospetti di liquidazione mod. 730-3, nonché le buste, contenenti il mod. 730-1, al centro di servizio o, se questo non è ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione il centro autorizzato ha la sede legale.

2. Unitamente ai supporti magnetici vanno consegnati gli elenchi contenenti il codice fiscale e il cognome ed il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi; in caso di dichiarazione congiunta non devono essere indicati i dati del coniuge dichiarante. Gli elenchi riportano il numero totale dei suddetti soggetti dichia-

ranti e sono sottoscritti, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal direttore tecnico del centro autorizzato di assistenza fiscale.

3. I centri autorizzati di assistenza fiscale organizzati con strutture decentrate possono effettuare le consegne di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo al centro di servizio o, se questo non è stato ancora istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del capoluogo di provincia, nella cui circoscrizione ha sede la struttura decentrata del centro autorizzato.

Art. 2.

1. I supporti magnetici devono essere predisposti e confezionati secondo le modalità previste dall'allegato *B* al decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993.

2. Per la consegna dei supporti magnetici i centri autorizzati di assistenza fiscale possono effettuare più forniture. Ogni singola fornitura deve essere costituita da supporti dello stesso tipo, dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia, e deve essere predisposta utilizzando al massimo la capacità di riempimento di ciascun supporto; i centri autorizzati non in grado di fornire dischetti magnetici ovvero nastri magnetici a cartuccia hanno la facoltà di predisporre l'intera fornitura utilizzando nastri magnetici a bobina. Le forniture devono essere identificate da un numero progressivo da riportare sia sulla etichetta esterna dei supporti magnetici, prevista dal suddetto allegato *B*, sia sugli elenchi nominativi di cui al comma 2 del precedente art. 1, sia sulla bolla di consegna di cui al punto 5 del presente articolo.

3. Per i centri autorizzati di assistenza fiscale, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3 del precedente art. 1, l'etichetta esterna dei supporti magnetici deve contenere anche l'indicazione della struttura decentrata che effettua la consegna. Qualora detti centri siano organizzati con due o più strutture decentrate nell'ambito di una stessa provincia, le forniture dei supporti magnetici devono essere contrassegnate con numerazione progressiva unica nell'ambito di tale provincia.

4. Le buste contenenti i modelli 730-1 devono essere consegnate raggruppate in pacchi da 200. Su ciascun pacco deve essere indicato il codice identificativo (numero di iscrizione all'albo), la denominazione e l'eventuale struttura decentrata del centro autorizzato che effettua la consegna nonché il numero progressivo della fornitura e il numero progressivo del pacco nell'ambito della fornitura stessa.

5. I supporti magnetici e i relativi pacchi di buste nonché gli elenchi nominativi devono essere consegnati con apposita bolla di consegna redatta, in triplice esemplare, secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*.

Art. 3.

1. Un duplicato di ogni supporto magnetico deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di dodici mesi dalla data di consegna dell'originale.

2. Le dichiarazioni dei redditi mod. 730 e i relativi prospetti di liquidazione, che l'Amministrazione finanziaria può richiedere a norma dell'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, devono essere trasmessi o esibiti dai centri autorizzati, anche in copia, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 4.

1. Il sistema informativo del Ministero delle finanze esegue sui supporti magnetici controlli intesi a verificare la rispondenza alle specifiche tecniche di cui all'allegato *B* al decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993.

2. Nel caso in cui i supporti magnetici non risultino rispondenti alle specifiche tecniche suddette, l'Amministrazione finanziaria ne richiede la sostituzione.

3. I centri autorizzati interessati devono consegnare all'ufficio richiedente, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, nuovi supporti sostitutivi di quelli riscontrati non conformi.

Art. 5.

1. Ai centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese che, ai sensi del comma 13-*bis*, dell'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, hanno stipulato convenzioni con i sostituti d'imposta, si applicano le medesime disposizioni previste negli articoli precedenti. Tali centri devono predisporre i supporti magnetici di cui al comma 1 dell'art. 1, secondo le modalità previste dall'allegato *B* al decreto del Ministro delle finanze 13 dicembre 1993 indicando il valore «5» nel campo 8 (pos. 23) del record di testa (record «A») identificativo della fornitura, descritto nel medesimo allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1994

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO *A*

AL CENTRO DI SERVIZIO O UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

____

BOLLA DI CONSEGNA DELLA FORNITURA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730 PREDISPOSTI DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI E DAI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE CHE HANNO STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI DI IMPOSTA

MITTENTE

ANNO DI IMPOSTA 1 9 _ _

C.A.A.F.	CODICE FISCALE	IDENTIFICATIVO C.A.A.F. (*)
	DENOMINAZIONE	
DOMICILIO FISCALE	COMUNE	PROV.
	INDIRIZZO	C.A.P.
STRUTTURA DECENTRATA DEL C.A.A.F.	COMUNE	PROV.
	INDIRIZZO	C.A.P.

(*) BARRARE SE TRATTASI DI CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE CHE HA STIPULATO CONVENZIONI CON I SOSTITUTI DI IMPOSTA

DESCRIZIONE FORNITURA

N. PROGRESSIVO DELLA FORNITURA

	DISCHETTI	NASTRI A CARTUCCIA	NASTRI A BOBINA
N. SUPPORTI			

N. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLA FORNITURA — N. ELENCHI NOMINATIVI

N. PACCHI BUSTE MOD. 730 - 1 — N. BUSTE MOD 730 - 1

DATA ________ COGNOME, NOME E FIRMA DELL' INCARICATO DEL C.A.A.F. ________________

PER RICEVUTA

IL CENTRO DI SERVIZIO O L' UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ________________

DATA ________ TIMBRO FIRMA ________________

94A4526

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1994.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria e dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 18 febbraio 1992 e 1° marzo 1993, e le successive modificazioni ed integrazioni, con le quali la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria e dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 22 aprile 1994, n. 400515, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 23 maggio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La rappresentanza generale per l'Italia della Zurigo - Compagnia di assicurazioni S.A., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria e dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A4540

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Aliano (Matera) con deliberazione n. 34 del 27 luglio 1990, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1993 è stato nominato il commissario straordinario liquidatore nella persona del dott. Pietro Esposito per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Matera, con nota n. 2122/13.12/GAB. del 26 maggio 1994, ha fatto presente che il commissario suddetto dott. Pietro Esposito ha comunicato di non poter proseguire nell'incarico e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Attilio Caruso.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1994 il dott. Attilio Caruso è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Pietro Esposito.

Il consiglio comunale di Amalfi (Salerno) con deliberazione n. 16 del 21 febbraio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1994 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione nelle persone del dott. Nicola Laudisio, della dott.ssa Ivana Perongini e del dott. Fabio Pignataro per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Rocca de' Giorgi (Pavia) con deliberazione n. 9 del 25 febbraio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1994 il dott. Raffaele Fernando Moscarelli è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La commissione straordinaria di Quindici (Aversa) con deliberazione n. 47 del 28 febbraio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 1994 il dott. Antonino Gagliardo è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune

Il consiglio comunale di Bedonia (Parma) con deliberazione n. 12 del 15 marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1994 il dott. Enzo Cerbino è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di San Polomatese (Campobasso) con deliberazione n. 11 del 22 marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1994 la dott.ssa Patrizia Perrino è stata nominata commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il consiglio comunale di Laino Castello (Cosenza) con deliberazione n. 13 del 29 marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dall'art 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1994 il dott. Angiolino Bellizzi è stato nominato commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

94A4546

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina.

Con decisioni della Commissione CEE n. 91/276 e n. 91/277, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 135 del 30 maggio 1991, è stato adottato l'elenco dei Paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina

Tale elenco viene pubblicato con la presente comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanità, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, in attuazione della direttiva n. 88/407 CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, tenuto conto anche della direttiva n. 90/120 CEE.

Elenco Paesi terzi:

Australia;

Austria;

Canada;

Repubblica ceca;

Repubblica slovacca;

Finlandia;

Iugoslavia (ex Repubblica);

Norvegia;

Nuova Zelanda;

Polonia;

Romania;

Stati Uniti d'America;

Svezia;

Svizzera;

Ungheria.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 226, l'importazione in Italia dello sperma degli animali della specie bovina è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.

94A4547

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dall'Ente P.P.F.M.C. Messaggero di S. Antonio editrice, con sede in Padova e unità di Padova, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Cino Del Duca, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 30 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a L'Unione sarda, con sede in Cagliari, unità di Cagliari e Cagliari-Elmas, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994.

94A4550

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonifati costruzioni generali, con sede e stabilimento in Arcavacata di Rende, al trattamento ordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994, in favore dei lavoratori, sospesi a decorrere dall'8 gennaio 1993, dipendenti della S.p.a. Bonifati costruzioni generali, con sede in Arcavacata di Rende (Cosenza) e cantiere di Arcavacata di Rende (Cosenza), impegnata nei lavori di costruzione della nuova sede dell'Università degli studi della Calabria, è autorizzata la corresponsione del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 5 aprile 1993 al 4 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento ordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A4551

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unità di Pontefelcino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 22,8 ore lavorative settimanali articolate su base mensile secondo le modalità degli allegati verbale di accordo che formano parte integrante del presente decreto per 60 unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 2 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14919 del 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, con sede in Pontefelcino (Perugia) e unità di Pontefelcino (Perugia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 22,8 ore lavorative settimanali articolate su base mensile secondo le modalità degli allegati verbale di accordo che formano parte integrante del presente decreto per 60 unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 14919-*bis* del 9 maggio 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria F.lli Taccaliti, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 24 ore settimanali per 35 dei 40 lavoratori in organico, nel rispetto delle modalità di cui agli allegati prospetti che sono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 3 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Abruzzese Pelli, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,8 ore medie settimanali nei confronti di 5 impiegati (con una riduzione dell'orario contrattuale pari a un minimo del 12,5% e ad un massimo del 67,5%, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Abruzzese Pelli, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 22,8 ore medie settimanali nei confronti di 5 impiegati (con una riduzione dell'orario contrattuale pari a un minimo del 12,5% e ad un massimo del 67,5%, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Conceria Abruzzese Pelli, con sede in Chieti Scalo e unità di Chieti Scalo per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore medie settimanali per 90 operai che lavoreranno a turni alternati di due gruppi di 2 settimane ad orario intero e 2 settimane a zero ore, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Val di Vara, con sede in Poggio San Vicino (Macerata) e unità di Poggio San Vicino (Macerata) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore mediamente per tutti i 104 lavoratori in organico così come regolamentato dall'allegato verbale di accordo che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Augusta Industriale, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 33 ore medie settimanali per 24 unità a decorrere dal 2 agosto 1993 e per ulteriori 55 unità a decorrere dal 1° ottobre 1993 con le modalità previste dagli allegati verbali di accordo che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Augusta Industriale, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 33 ore medie settimanali per 24 unità a decorrere dal 2 agosto 1993 e per ulteriori 55 unità a decorrere dal 1° ottobre 1993 con le modalità previste dagli allegati verbali di accordo che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Elastomeri, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 33 ore medie settimanali per tutto il personale dipendente — 86 unità — di cui 29 unità a decorrere dal 2 agosto 1993 e 57 unità a decorrere dal 1° ottobre 1993 con le modalità previste dagli allegati verbali di accordo che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Enichem Elastomeri, con sede in Milano e unità di Porto Torres (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 33 ore medie settimanali per tutto il personale dipendente — 86 unità — di cui 29 unità a decorrere dal 2 agosto 1993 e 57 unità a decorrere dal 1° ottobre 1993 con le modalità previste dagli allegati verbali di accordo che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unità di Porto Torres (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 33 ore medie settimanali per 54 unità a decorrere dal 2 agosto 1993 e per ulteriori 173 unità a decorrere dal 27 settembre 1993 con le modalità previste dagli allegati verbali di accordo che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem Fibre, con sede in Palermo e unità di Porto Torres (Sassari) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 39 ore a 33 ore medie settimanali per 54 unità a decorrere dal 2 agosto 1993 e per ulteriori 173 unità a decorrere dal 27 settembre 1993 con le modalità previste dagli allegati verbali di accordo che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Loto, con sede in Borgaccio di Saltara (Pesaro) e unità di Borgaccio di Saltara (Pesaro) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 20 ore settimanali per 9 dei 16 dipendenti in organico, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.B.M., con sede in Collecorvino (Pescara) e unità di Collecorvino (Pescara) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali nei mesi di marzo, maggio e settembre 1994; zero ore settimanali nei mesi di aprile ed ottobre 1994; 36 ore settimanali nei rimanenti mesi dell'anno 1994, così come risulta dall'allegato schema che fa parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 30 giugno1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fagnu's, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 28 ore settimanali articolate come dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, per 123 unità su 141 in organico, per il periodo dal 1° novembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Fagnu's, con sede in Umbertide (Perugia) e unità di Umbertide (Perugia) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a una media di 28 ore settimanali articolate come dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, per 123 unità su 141 in organico, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo Mercato Ortofrutticolo, con sede in S. Maria di Occhiobello (Rovigo) e unità di S. Maria di Occhiobello (Rovigo) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori ed a 30 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a 8 lavoratori, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo Mercato Ortofrutticolo, con sede in S. Maria di Occhiobello (Rovigo) e unità di S. Maria di Occhiobello (Rovigo) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 31,5 ore medie settimanali nei confronti di 4 lavoratori ed a 30 ore medie settimanali nei confronti di un lavoratore a fronte di un organico complessivo pari a 8 lavoratori, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Primus Mode, con sede in Camerano (Ancona) e unità di Camerano (Ancona) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 25 ore settimanali per tutti i 24 dipendenti secondo le modalità di cui all'allegato verbale e prospetti che costituiscono parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pupil Confezioni Moda Giovane dal 1° gennaio 1994 Pupil S.r.l., con sede in Montone (Perugia) e unità di Montone (Perugia) per i quali è stato stipulato un contratto

collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 57 lavoratori costituenti l'intero organico, ripartite nell'arco dei singoli mesi anche con modalità differenziate per singoli dipendenti e/o reparti, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pupil Confezioni Moda Giovane dal 1° gennaio 1994 Pupil S.r.l., con sede in Montone (Perugia) e unità di Montone (Perugia) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali nei confronti di 57 lavoratori costituenti l'intero organico, ripartite nell'arco dei singoli mesi anche con modalità differenziate per singoli dipendenti e/o reparti, come risulta dalla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 12 aprile 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. SAE Società Auto Estere di Orione C. e C., con sede in Cagliari e unità di Cagliari per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 30 ore medie settimanali in favore di 11 lavoratori con qualifica di operaio dei 18 addetti operanti nel settore industria reparto officina meccanica con posizione assicurativa industria n. 1703209020-00-10650, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silver Confezioni, con sede in Filottrano (Ancona) e unità di Filottrano (Ancona) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a mediamente 26 ore settimanali per 151 lavoratori dei 164 in organico, così come previsto dagli allegati prospetti costituenti parte integrante del presente decreto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 19 marzo 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Ascoli Piceno per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35,38 ore medie settimanali per un totale di 240 ore annue per 92 lavoratori, a 30 ore settimanali per un totale di 520 ore annue per 3 impiegati amm.vi il tutto su un organico di 110 dipendenti e nel rispetto delle modalità di cui all'allegato costituente parte integrante del predetto accordo del 3 agosto 1993, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1994.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Foggia, con sede in Foggia e unità di Foggia, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 gennaio 1994 al 19 gennaio 1995.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce i decreti ministeriali n. 15153 e n. 15154 del 30 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Co.Avi. - Consorzio Avicunicolo, con sede in S. Martino in Campo (Perugia) e unità di S. Martino in Campo (Perugia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.E.L. - Industria Sarda Elettronica, con sede in Iglesias (Cagliari) e unità di Iglesias (Cagliari), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1993 al 6 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omus, con sede in Brescia e unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1994 al 9 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.S.A., con sede in Roma e unità di Frattamaggiore (Napoli) e Roma, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 novembre 1993 al 25 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sespi Sette Spighe, con sede in Carrè (Vicenza) e unità di Carrè (Vicenza), per il periodo dal 22 dicembre 1993 al 21 giugno 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1994, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Velia, con sede in Castelnuovo Cilento, frazione Casalvelino (Salerno) e unità di Castelnuovo Cilento, frazione Casalvelino (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 settembre 1993 al 6 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gencord, con sede in Assemini (Cagliari) e unità di Assemini (Cagliari), per il periodo dal 15 gennaio 1994 al 22 marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica già F.A.B. - Ferdofin Acciaierie Bresciane S.p.a., con sede in Torino e unità in San Zeno Naviglio (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferdofin siderurgica già Ferriera del Valdarno, con sede in Torino e unità in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 14 settembre 1993 al 13 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza, unità in Castelvetro (Modena) e Potenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipem, con sede in Milano, unità in San Donato Milanese (Milano), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 2 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Savitri, con sede in Trieste e unità di Muggia (Trieste), per il periodo dal 21 giugno 1994 al 20 dicembre 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche Motta, con sede in Arese (Milano) e unità di Arese (Milano), per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1994 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.V.A. - Televisione delle Alpi, con sede in Trento, unità di Bolzano e Trento, per il periodo dal 9 agosto 1993 all'8 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

94A4472-94A4552

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 8 aprile 1994 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di apparecchiature per analisi clinico-fisiche e strumentali del valore di L. 158.444.705 disposta in suo favore dall'Associazione industriale lombarda da destinare al corso di laurea in scienze ambientali.

Con decreto 8 aprile 1994 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di varie apparecchiature del valore di L. 3.041.100 disposta in suo favore dall'Ipsen S.p.a. da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I.

Con decreto 8 aprile 1994 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di alcune apparecchiature del valore di L. 19.131.200 disposta in suo favore dall'Associazione nazionale per la lotta contro l'A.I.D.S. da destinare alla clinica malattie infettive ospedale Sacco.

Con decreto 8 aprile 1994 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una cappa a flusso laminare mod. Microflow 25122 dal valore di L. 20.000.000 disposta in suo favore dalla Celbio S.r.l. da destinare all'istituto di chirurgia plastica e ricostruttiva.

Con decreto 6 maggio 1994 del prefetto di Milano l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di una apparecchiatura scientifica del valore di L. 20.400.000 disposta in suo favore dalla Ciba-Geigy S.p.a da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica I.

94A4553

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto 13 maggio 1994 del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000.000 disposta in suo favore dalla sig.ra Sabrina Dei Rossi da destinare all'attività di ricerca scientifica svolta nell'ambito dell'Università degli studi di Padova.

Con decreto 13 maggio 1994 del prefetto di Padova l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare in donazione le seguenti apparecchiature:

due termostati riscaldanti Haake DL8;

quattro stimolatori elettrici a due canali l'uno GRASS S88;

otto trasduttori di forza isometrici GRASS FT03;

quattro registratori Linseis a due canali TYPE 7025;

un agitatore Autovortex Cecchinato;

un agitatore magnetico con piastra riscaldante Vittadini;

una bilancia Sartorius;

quattro adattatori di impedenza;

un distillatore Cecchinato;

un frigorifero Ignis,

del valore complessivo di L. 18.979.000 disposta in suo favore dalla Glaxo' S.p.a. da destinare all'attività di ricerca scientifica svolta nell'ambito dell'Università degli studi di Padova.

94A4554

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto 18 maggio 1994 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di opere diverse di arte contemporanea che consistono in: 1) opera di Innocenzo Scardoni e 2) undici opere di Augusto Garali del valore di: 1) L. 3.000.000 e 2) L. 55.000.000 da destinare al Centro studi ed archivio della comunicazione - sezione di arte contemporanea.

Con decreto 20 maggio 1994 del prefetto di Parma l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione di 398 oggetti vari d'arte contemporanea disposta in suo favore dall'arch. Giuseppe Olivieri da destinare al Centro studi ed archivio della comunicazione - sezione di arte contemporanea.

94A4555

Autorizzazione all'Università di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto 5 maggio 1994 del prefetto di Trieste l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione di una serie di volumi del valore di L. 625.000 disposta in suo favore dal defunto ing. Benussi Pietro da destinare all'Università degli studi di Trieste.

94A4556

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 luglio 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1532,10
ECU	1895,21
Marco tedesco	991,14
Franco francese	289,16
Lira sterlina	2395,44
Fiorino olandese	884,28
Franco belga	48,104
Peseta spagnola	12,015
Corona danese	252,38
Lira irlandese	2368,63
Dracma greca	6,553
Escudo portoghese	9,640
Dollaro canadese	1108,21
Yen giapponese	15,586
Franco svizzero	1175,37
Scellino austriaco	140,90
Corona norvegese	226,57
Corona svedese	200,37
Marco finlandese	299,15
Dollaro australiano	1124,10

94A4618

Abilitazione della Banca agricola popolare di Cerea, soc. coop. a r.l., in Cerea, a compiere operazioni su titoli di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, in data 21 giugno 1994, la Banca agricola popolare di Cerea, soc. coop. a r l., con sede in Cerea (Verona), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

94A4585

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «L. BOCCONI» DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina di «scienza dell'amministrazione» alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94E4590

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vittore del Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in S. Vittore del Lazio, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 17 giugno 1994 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vittore del Lazio (Frosinone), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Vittore del Lazio (Frosinone) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 14 giugno 1994, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Carlo Frezza di San Felice è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

94A4559

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 14 luglio 1994, n. 440, recante: «Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1994).

Nel decreto-legge specificato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 1, capoverso *a)*, dove è scritto: «... la *genuità* della prova;», leggasi: «... la *genuinità* della prova;»;

all'art. 6, comma 2, capoverso 1-*bis)*, dopo le parole: «dall'articolo 303» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

all'art. 8, comma 2, in luogo della parola: «sin», leggasi: «Sin»;

all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, in luogo delle parole: «*indicate* alle lettere a) e b)», leggasi: «*indicati* alle lettere a) e b)»;

all'art. 13, comma 3, dove è scritto: «3. Nell'articolo 440, comma 1, dopo ...», leggasi: «3. Nell'articolo 440, comma 1, *del codice di procedura penale* dopo ...».

94A4649

Comunicato relativo al decreto del presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi 28 aprile 1994 recante: «Approvazione del regolamento concernente le elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica». (Decreto presidenziale pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1994).

Nel decreto presidenziale citato in epigrafe, riportato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato *A*, a pag. 12, seconda colonna, dove è scritto: «.. come indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 46-bis del 12 giugno *1993*:», si legga: «... come indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi» - n. 46-bis del 12 giugno *1992*:»; nel medesimo allegato *A*, al dodicesimo rigo, dove è scritto: «*A0222* CALCOLO DELLE PROBALITÀ», si legga: «*A0220* CALCOLO DELLE PROBALITÀ»; inoltre, sempre nello stesso allegato, al quint'ultimo rigo, dove è scritto: «A023 ISTITUZIONI DI *MATEMATICA*», si legga: «A023 ISTITUZIONI DI *MATEMATICHE*».

94A4567

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 27 giugno 1994 concernente: «Rilascio alla Banca d'Italia di buoni del Tesoro poliennali con godimento 1° febbraio 1994, di durata trentennale, per le finalità di cui al decreto-legge 29 aprile 1994, n. 264». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, a pag. 6, prima colonna, terzo capoverso, dove è scritto: «Ritenuto, pertanto, di dover rettificare nell'importo arrotondato di L. *2.724.8718.000.000* l'ammontare iniziale dell'emissione dei suddetti buoni del Tesoro poliennali, al fine di *consentire* il rilascio alla Banca d'Italia, ...», si legga: «Ritenuto, pertanto, di dover rettificare nell'importo arrotondato di L. *2.724.718.000.000* l'ammontare iniziale dell'emissione dei suddetti buoni del Tesoro poliennali, al fine di *consentirne* il rilascio alla Banca d'Italia, ..»; nella medesima pagina, seconda colonna, al terzo rigo dell'art. 2, dove è scritto: «... — in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla Banca stessa *di* dipendenza di finanziamenti connessi alle campagne .. », si legga: «... — in sostituzione dei titoli di credito detenuti dalla Banca stessa *in* dipendenza di finanziamenti connessi alle campagne .. ».

94A4536

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 6 4 0 9 4 *

L. 1.300